



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 46 dd. 12.04.2017

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e contestuale variazione al bilancio.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore 17:45 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)” in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 01.03.2016 ha approvato il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, con valore autorizzatorio, nonché, ai soli fini conoscitivi il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 06.03.2017 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che, nell'ambito delle operazione propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016, il Servizio Finanziario ha condotto, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti; da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

Dato atto che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti come segue:

- del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2016 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2016, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza, risultanti dagli elenchi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);
- di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, con contestuale incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2016 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2017 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2016;

Viste le variazioni sopra illustrate contenute negli elenchi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera della Giunta comunale che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dd. 12.04.2017, pervenuto in pari data sub prot. n. 2069, espresso ai sensi dell'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2016, di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2016, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);
2. di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
3. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2017, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 38.016,67
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2017	€ 38.016,67

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 340.840,76
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 169.932,06
Differenza = FPV Entrata 2017	€ 170.908,70

4. di variare (all. C) gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2016 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
5. di variare (all. C) gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2017 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2016;
6. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
7. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -